

IPSOA In Pratica



PROCEDURA CIVILE E ADR

2022

RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE

96.

- 96.1. DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE
- 96.1.1. Inquadramento e principi generali
- 96.1.2. Ufficio del processo
- 96.1.3. Strumenti di giustizia digitale e PCT
- 96.1.4. Notifiche
- 96.1.5. Entrata in vigore
- 96.2. PROCESSO ORDINARIO DI COGNIZIONE DI PRIMO GRADO
- 96.2.1. Introduzione
- 96.2.2. Fase introduttiva
- 96.2.3. Fase di trattazione
- 96.2.4. Fase decisoria
- 96.2.5. Tribunale in composizione collegiale e monocratica
- 96.2.6. Giudice di pace
- 96.3. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE - NUOVO "PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE"
- 96.4. PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO
- 96.5. IMPUGNAZIONI
- 96.5.1. Appello
- 96.5.2. Cassazione
- 96.5.3. Revocazione per violazione CEDU
- 96.6. PROCESSO DEL LAVORO
- 96.6.1. Negoziazione assistita facoltativa
- 96.6.2. Unificazione e coordinamento dei riti
- 96.6.3. Novità generali
- 96.7. PROCESSO ESECUTIVO
- 96.7.1. Abrogazione della formula esecutiva
- 96.7.2. Istanza ex art. 492-bis c.p.c. e sospensione del termine di efficacia del precetto
- 96.7.3. Riduzione del termine per il deposito della documentazione ipo-catastale
- 96.7.4. Custode
- 96.7.5. Novità in materia di ordine di liberazione
- 96.7.6. Novità in materia di delega delle operazioni di vendita
- 96.7.7. Novità in materia di reclamo contro gli atti del professionista
- 96.7.8. Delega in fase di distribuzione
- 96.7.9. Vendita su istanza del debitore
- 96.7.10. Novità in materia di *astreintes* (art. 614-bis c.p.c.)
- 96.7.11. Altri interventi di modifica
- 96.8. MEZZI DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE
- 96.8.1. Introduzione
- 96.8.2. Mediazione
- 96.8.3. Negoziazione assistita
- 96.8.4. Arbitrato
- 96.9. PROCEDIMENTI IN MATERIA DI PERSONE, MINORENNI E FAMIGLIE
- 96.9.1. Nuovo rito unificato: principi e ambito di applicazione
- 96.9.2. Competenza
- 96.9.3. Norme procedurali
- 96.9.4. Riordino della disciplina
- 96.9.5. Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie
- 96.10. MISURE URGENTI
- 96.10.1. Razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie
- 96.10.2. Razionalizzazione dei procedimenti in materia di esecuzione forzata
- 96.10.3. Procedimento di accertamento della cittadinanza

DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE

96.1.

Inquadramento e principi generali

96.1.1.

Fonte normativa - La L. 26/11/2021, n. 206 contiene la delega al Governo "per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata".

Ratio della riforma del processo civile - In particolare, come recita l'art. 1, comma 1, L. n. 206/2021, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della Legge (ossia entro il 24/12/2022, ➔96.1.5.), uno o più decreti legislativi volti al riassetto non solo formale, ma anche sostanziale, del processo civile, attraverso novelle da apportarsi al c.p.c.,

alle disp. att. c.p.c., e alle leggi speciali. L'obiettivo del Legislatore è di **semplificare, velocizzare e razionalizzare il processo civile**, pur sempre nel rispetto della garanzia del contraddittorio, nonché dei principi e criteri direttivi illustrati nei paragrafi successivi. Sono espressione di tale obiettivo: il potenziamento degli **istituti di risoluzione alternativa delle controversie (mediazione e negoziazione assistita) ➔96.8.1.**, dell'**arbitrato ➔96.8.4.**, la revisione del **processo di cognizione in primo grado ➔96.2.1.**, la riforma delle **impugnazioni come l'appello ➔96.5.1. e la cassazione ➔96.5.2.** (ivi inclusa la nuova ipotesi di **revocazione per contrarietà della sentenza ai principi CEDU ➔96.5.3.**), la riforma del **processo esecutivo ➔96.7.**, il riordino dell'**Ufficio per il processo ➔96.1.2.**, l'istituzione del **nuovo Tribunale per le persone, i minori e le famiglie ➔96.9.**, e così via.

Misure urgenti - L'art. 1, commi 27 ss., L. n. 206/2021 prevede alcune misure urgenti, di modifica alla legislazione vigente, in vigore dal **22/06/2022 ➔96.1.5.** In sintesi, si tratta di:

- misure urgenti di **razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie ➔96.10.1.**,
- dei procedimenti in materia di **esecuzione forzata ➔96.10.2.**,
- di modifica alle controversie relative all'**accertamento dello stato di cittadinanza italiana ➔96.10.3.**

Aspetti procedurali della delega al Governo ed eventuale scorrimento del termine

La procedura che il Governo deve seguire nell'attuazione della delega è delineata dal comma 2 dell'art. 1:

- a. gli schemi di decreto legislativo devono essere adottati su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale;
- b. gli schemi adottati sono trasmessi alle Camere, al fine di acquisire il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si dovranno esprimere entro il termine di 60 giorni;
- c. in caso di inutile decorso del termine di 60 giorni, i decreti legislativi possono essere emanati dal Governo anche senza i pareri parlamentari;
- d. se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nel periodo compreso fra il 23 novembre 2022 e il 24 dicembre 2022, il termine per l'esercizio della delega viene prorogato di 60 giorni per permettere al Governo di tenere in debito conto i pareri che dovessero sopraggiungere.

In ogni caso, se il Governo non intende conformarsi ai pareri parlamentari, questi devono essere nuovamente trasmessi alle Camere, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni parlamentari devono, in tal caso, esprimersi entro il termine di 20 giorni dalla data della nuova trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi potranno essere comunque emanati dal Governo.

La medesima procedura dovrà essere seguita ove, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi, il Governo ritenesse necessario adottare disposizioni integrative e correttive della riforma (comma 3).

96.1.2. Ufficio del processo

Fonte normativa - L'art. 1, comma 18, L. n. 206/2021 detta i principi e criteri direttivi che dovrà seguire il Governo nella modifica della disciplina relativa all'Ufficio per il processo.

Composizione e finalità degli Uffici per il Processo

Istituiti dal D.L. n. 90/2014, che ha inserito l'art. 16-*octies* nel D.L. n. 179/2012, gli Uffici per il Processo sono strutture organizzative composte da personale di cancelleria, giovani laureati o laureandi - scelti tra i più meritevoli - che svolgono presso detti uffici il tirocinio formativo di 18 mesi (ex art. 73, D.L. n. 69/2013) ovvero la formazione professionale nel primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense (ex art. 37, D.L. n. 98/2011). Per le sole corti d'appello, gli Uffici del processo sono composti anche dai giudici ausiliari già previsti per lo smaltimento dell'arretrato civile (ex art. 62, D.L. n. 69/2013); presso i Tribunali sono chiamati a far parte dell'Ufficio del processo anche i GOT, previsti dall'art. 42-*ter* dell'Ordinamento giudiziario. Tali Uffici sono stati creati con l'obiettivo di garantire la ragionevole durata del processo, assicurare un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e realizzare la Banca dati della giurisprudenza di merito. Gli Uffici per il processo si conformano alle misure organizzative dettate dal D.M. Giustizia del 01/10/2015.

Principi e criteri direttivi - Nell'esercizio della delega conferitagli, il Legislatore deve prevedere che l'Ufficio per il processo, sotto la direzione ed il coordinamento di uno o più magistrati dell'Ufficio, sia organizzato individuando i requisiti professionali del personale, facendo riferimento alle figure già previste, nonché ad ulteriori professionalità da individuarsi, in relazione alla specializzazione degli uffici, sulla base di progetti tabellari o convenzioni con enti ed istituzioni esterne (art. 1, comma 18, lett. a).

Compiti - All'Ufficio per il processo dovranno essere attribuiti, previa formazione del personale della struttura, i seguenti compiti (art. 1, comma 18, lett. b):

- **supporto ai magistrati**, come ad esempio le attività preparatorie per l'esercizio della funzione giurisdizionale, quali lo studio dei fascicoli, l'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, la selezione dei presupposti di mediabilità della lite, la predisposizione di bozze di provvedimenti, il supporto nella verbalizzazione, la cooperazione per l'attuazione dei progetti organizzativi finalizzati a incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, ad abbattere l'arretrato ed a prevenirne la formazione;
- **supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici**;
- **coordinamento tra l'attività del magistrato e quella del cancelliere**;
- **catalogazione, archiviazione e messa a disposizione** di precedenti giurisprudenziali;
- **analisi e preparazione dei dati sui flussi di lavoro**.

Ufficio per il processo presso la Corte di Cassazione - Il Governo dovrà prevedere l'istituzione, presso la Corte di cassazione, di una o più strutture organizzative denominate "Ufficio per il processo presso la Corte di cassazione" (art. 1, comma 18, lett. c), in particolare individuando i **requisiti professionali del personale da assegnare** a tale struttura organizzativa, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le Corti d'appello ed i Tribunali ordinari, in coerenza con la specificità delle funzioni della Corte di legittimità. I **compiti** sono:

- **assistenza** per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze;
- **supporto ai magistrati**, comprendenti, tra l'altro, la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici, lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio, anche con l'individuazione di tematiche seriali, lo svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione, al fine di contribuire alla complessiva gestione dei ricorsi e dei relativi provvedimenti giudiziari;
- **supporto** per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;
- **raccolta** di materiale e documentazione, anche per le attività necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario.

Ufficio spoglio, analisi e documentazione - A norma dell'art. 1, comma 18, lett. d), il Legislatore delegato dovrà prevedere l'istituzione, anche **presso la Procura generale della Corte di cassazione**, di una o più simili strutture organizzative, in tal caso denominate "Ufficio spoglio, analisi e documentazione". Anche in quest'ipotesi il Governo dovrà individuare i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le Corti d'appello ed i Tribunali ordinari, in coerenza con la specificità delle attribuzioni della Procura generale in materia di intervento dinanzi alla Corte di cassazione. I compiti dell'Ufficio spoglio, analisi e documentazione sono:

- **assistenza** per l'analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per l'intervento, per la formulazione delle conclusioni e per il deposito delle memorie dinanzi alle Sezioni unite ed alle Sezioni semplici della Corte;
- **supporto** ai magistrati comprendenti, tra l'altro, l'attività di ricerca ed analisi su precedenti, orientamenti e prassi degli Uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi e di individuazione delle questioni che possono formare oggetto del procedimento per l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge previsto ex art. 363 c.p.c.;
- **supporto** per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;
- **raccolta** di materiale e documentazione per la predisposizione dell'intervento del Procuratore in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

96.1.3. Strumenti di giustizia digitale e PCT

Fonte normativa - L'art. 1, comma 17, L. n. 206/2021 detta i principi e criteri direttivi che dovrà seguire il Governo nel potenziamento degli strumenti di giustizia digitale e del c.d. "processo civile telematico" (PCT), per aumentare la speditezza e l'efficienza dell'iter giurisdizionale.

Deposito di atti e documenti del difensore solo con modalità telematiche o con altri mezzi tecnologici - La L. delega prevede che il deposito dei documenti o degli atti delle parti assistite da difensore dovrà avvenire **esclusivamente con modalità telematiche oppure con altri mezzi tecnologici**. Ciò varrà **dinanzi al giudice competente per ogni tipo, fase e grado di giudizio**, compreso quello di legittimità: pertanto innanzi al Giudice di pace, al Tribunale, alle Corti d'appello e alla Corte di cassazione). Eccezioni sono previste solo in caso di malfunzionamenti del "dominio giustizia" (rif. art. 2, D.M. Giustizia n. 44/2011) oppure in situazioni di urgenza.

Deposito di atti e documenti di parte anche con mezzi tecnologici diversi dalla PEC - La L. delega prevede che il deposito telematico degli atti e dei documenti di parte possa avvenire anche con mezzi diversi dalla PEC. In tal caso, si dovrà considerare avvenuto il deposito del documento o dell'atto al momento della generazione di un messaggio di conferma dell'avvenuta trasmissione.

Forma e raggiungimento dello scopo dell'atto

Nell'esercizio della delega, il Governo deve prevedere che i provvedimenti del Giudice e gli atti del processo per i quali non sono richieste forme determinate possano essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, purché sia rispettato il principio di chiarezza e semplicità. In caso di inosservanza delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell'atto, si prevede che, quando la trasmissione dello stesso abbia comunque raggiunto il proprio scopo, **l'inosservanza non sia sanzionabile**. Tuttalpiù, **della violazione delle specifiche tecniche o dei criteri e limiti redazionali si potrà tenere conto nella disciplina delle spese**.

Versamento del contributo unificato con modalità telematiche - Le indicazioni della L. delega prevedono che il contributo unificato (c.u.) possa essere pagato (lett. f, n. 1):

- **con modalità telematiche**, attraverso la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, messa a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, (art. 5, comma 2, CAD);
- **con strumenti di pagamento elettronici** (carte di debito, carte di credito, carte prepagate o altri mezzi di pagamento con moneta elettronica);
- **tramite conto corrente postale** intestato alla Tesoreria dello Stato;
- **mediante pagamento in Tabaccheria**, la quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
- **mediante bonifico**, con strumento di pagamento non telematico.

Se il deposito degli atti è effettuato con modalità telematiche nei procedimenti dinanzi al Giudice ordinario (art. 14, D.P.R. n. 115/2002, c.d. "Testo Unico sulle spese di giustizia"), il pagamento del c.u. dovrà essere effettuato solo con sistemi telematici. Il versamento effettuato con modalità diverse, peraltro, non libera le parti dagli obblighi previsti dall'art. 14 del Testo Unico.

Con sistemi telematici dovrà essere fatto anche il pagamento delle spettanze degli Uffici giudiziari per attività di notifica a richiesta di parte (art. 197 Testo Unico).

Attestazioni di conformità per atti trasmessi con modalità telematiche all'Ufficiale giudiziario - L'art. 1, comma 18, L. n. 206/2021 indica al Governo di rivedere alcune disposizioni relative all'attestazione di conformità di cui al D.L. n. 179/2012. La norma si riferisce soprattutto alle disposizioni degli artt. 16-*bis*, comma 9-*bis*, 16-*decies*, 16-*undecies*, D.L. n. 179/2012.

Fra queste, si rinvia ad es. la disposizione secondo cui le copie informatiche, anche per immagini, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché di provvedimenti di quest'ultimo (presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti contenziosi o di volontaria giurisdizione, processi esecutivi del libro III del c.p.c., procedure concorsuali, procedimenti d'ingiunzione o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche) equivalgano all'originale, anche se prive della firma digitale del Cancelliere di attestazione di conformità all'originale.

Ebbene, la riforma dovrebbe far sì che tali attestazioni siano permesse per tutti gli atti trasmessi con modalità telematiche all'Ufficiale giudiziario, o dallo stesso Ufficiale ricevuti con le medesime modalità.

PCT e udienze da remoto - Con un'indicazione assai estesa, la L. delega prevede che il Governo adotti non meglio specificate "misure di riordino e implementazione delle disposizioni in materia di processo civile telematico", c.d. "PCT" (lett. h).

Più incisiva appare l'indicazione della L. delega al Governo in merito alle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal P.M. e dagli ausiliari del Giudice:

- da un lato (lett. l), si prevede che le c.d. "**udienze da remoto**" (ossia realizzate con collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia) non saranno più previste solo per la durata del periodo emergenziale dovuto alla pandemia da COVID-19, ma possano sempre svolgersi in tale modalità a discrezione del Giudice (sarà comunque fatta **salva la possibilità per le parti costituite di opporsi**);
- dall'altro lato (lett. m), si prevede che il Giudice possa (anzi, il Giudice *debba*, in caso di richiesta congiunta delle parti) disporre che tali udienze **siano sostituite dal deposito telematico** - entro un termine perentorio - **di note scritte** contenenti le sole istanze e conclusioni

Similmente, si prevede quanto segue:

- al posto dell'udienza di comparizione per il **giuramento del CTU**, il Giudice potrà disporre il deposito telematico di una **dichiarazione** sottoscritta con firma digitale recante il giuramento dell'esperto (lett. n);
- nei procedimenti di **separazione consensuale e di istanza congiunta di scioglimento o divorzio**, le parti potranno **rinunciare alla partecipazione all'udienza**, confermando nelle conclusioni del ricorso la volontà di non volersi riconciliare con l'altra parte, purché offrano una descrizione riassuntiva delle disponibilità reddituali e patrimoniali relative al triennio antecedente e depositino la relativa documentazione (lett. o);
- nei procedimenti di **interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno**, le udienze per l'esame della persona ne sarà di regola prevista la comparizione personale, ma il Giudice - nelle ipotesi in cui la comparizione personale potrebbe arrecare grave pregiudizio - potrà disporre l'**udienza da remoto** (lett. p).

Notifiche

96.1.4.

Fonte normativa - L'art. 1, comma 20, della L. delega contiene i principi ed i criteri direttivi per la modifica di disposizioni relative ai procedimenti notificatori, incentivando il ricorso allo strumento informatico.

Ratio - Obiettivi del L. delega sono la **semplificazione ed accelerazione del procedimento notificatorio**, attraverso sia la valorizzazione del **principio di responsabilità**, in base al quale i soggetti obbligati a munirsi di un domicilio digitale, o che ne abbiano eletto uno, devono verificarne con costanza il buon funzionamento e consultarlo con regolarità, sia l'incentivo all'utilizzo di strumenti informatici e delle tecnologie più avanzate.

Notifica unicamente via PEC - Il Legislatore delegante ha previsto (art. 1, comma 20, lett. a) che, nell'attuazione della delega, si dovrà prevedere che gli **atti in materia civile e stragiudiziale siano notificati dall'avvocato esclusivamente a mezzo PEC** - nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici - **quando il destinatario** della notificazione:

- sia un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi;
- ha eletto domicilio digitale, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. n. 82/2005, ed è iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 6-quater del medesimo CAD.

Notifica mediante inserimento nell'area web riservata (Codice della crisi d'impresa) - Ai sensi dell'art. 1, comma 20, lett. b), si dovrà stabilire che **qualora la notificazione via PEC non sia possibile o non abbia esito positivo, per motivi imputabili al destinatario**, l'avvocato provvede a notificare gli atti esclusivamente mediante **inserimento, a spese del richiedente, nell'area web riservata** prevista dall'art. 359, D.Lgs. n. 14/2019, c.d. "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza". In tali ipotesi la notifica deve intendersi eseguita il 10° giorno successivo all'inserimento stesso. La notificazione, invece, potrà avvenire con le modalità ordinarie solo quando non sia possibile o non sia possibile effettuarla via PEC per cause non imputabili al destinatario.

Divieto all'Ufficiale giudiziario di notificare diversamente e semplificazione informatica

A rafforzamento della scelta in favore della notifica solo via PEC o mediante inserimento nell'area web riservata, sarà vietato all'Ufficiale giudiziario eseguire, su richiesta di un avvocato, notificazioni di atti in materia civile e commerciale, a meno che l'avvocato richiedente dichiari che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo PEC, risultante da pubblici elenchi, ovvero che la notificazione a mezzo PEC non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. La L. delega prevede inoltre che vengano adottate disposizioni per la semplificazione del procedimento di notifica da parte dell'Ufficiale giudiziario, al fine di favorire l'uso di strumenti informatici e telematici.

96.1.5. Entrata in vigore

Entrata in vigore della riforma del processo civile - Per l'attuazione della delega relativamente alla **riforma del processo civile**, il comma della L. delega n. 206/2021 individua il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge stessa. Poiché la L. n. 206/2021 è entrata in vigore il 24/12/2021, il termine per l'esercizio della delega è pertanto il **24/12/2022**. È ovviamente fatto salvo un eventuale "**scorrimento del termine**" affinché il Governo possa tener conto dei pareri parlamentari ➔ **96.1.1.**

Entrata in vigore delle c.d. misure urgenti - L'art. 1, comma 37, L. delega n. 206/2021 prevede che le disposizioni dei commi da 27 a 36 si applichino ai procedimenti instaurati a decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della Legge stessa (24/12/2021), e quindi dal **22/06/2022**. Ciò si applica in particolare:

- ai procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie (commi 27, 28, 30, 31, 33, 34 e 35);
- ai procedimenti in materia di esecuzione forzata (commi 29 e 32);
- ai procedimenti in materia di stato di cittadinanza (comma 36).

Le novelle introdotte, pertanto, sono potenzialmente destinate a trovare applicazione prima dell'esercizio della delega per la riforma del processo civile, che potrà a sua volta intervenire sul medesimo ambito di applicazione (in particolare in materia di procedimenti relativi ai diritti delle persone e delle famiglie).

96.2. PROCESSO ORDINARIO DI COGNIZIONE DI PRIMO GRADO**96.2.1. Introduzione**

Fonte normativa - L'art. 1, comma 5, L. delega n. 206/2021 racchiude i principi per la revisione della disciplina del processo di primo grado innanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Principi e criteri direttivi - In particolare, il Governo dovrà provvedere all'emanazione di uno o più Decreti Legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, puntualmente elencati nelle lett. da a) a s) della disposizione in oggetto di esame.

- assicurare, da un lato, la **semplicità**, la **concentrazione** e l'**effettività** della tutela e, dall'altro lato, la **ragionevole durata** del processo (lett. a);
- **modificare** alcune disposizioni inerenti al **contenuto dell'atto di citazione** e della **comparsa di risposta**, nonché **valorizzare le fasi anteriori alla prima udienza**, al fine di definire il quadro delle rispettive pretese e dei mezzi di prova richiesti (lett. da b a h);
- potenziare la **prima udienza di comparizione**, incentivando la partecipazione personale delle parti e disponendo che il Giudice debba fissare la successiva udienza per l'assunzione delle prove entro 90 giorni (lett. i);
- prevedere alcune modifiche riguardanti la fase decisoria, con l'obiettivo di favorire la riduzione della durata dei procedimenti, attraverso la previsione di termini perentori acceleratori (lett. l);
- prevedere che il Giudice possa formulare alle parti una **proposta conciliativa fino al momento in cui la causa non sarà rimessa in decisione** (lett. m);
- riformare, ricollocare e rinominare il **procedimento sommario** di cognizione, attraverso l'ampliamento del suo campo d'applicazione a tutte le controversie nelle quali i fatti in causa siano tutti non controversi, l'istruzione sia basata su prova documentale o di pronta soluzione o comunque non siano ravvisabili profili di complessità (lett. n);
- prevedere la possibilità che il Giudice pronunci **ordinanza provvisoria**, sia essa di accoglimento o di rigetto, nel giudizio di primo grado in materia di diritti disponibili di competenza del Tribunale,

- quando la domanda dell'attore, ovvero le ragioni del convenuto, risultino manifestamente infondate (lett. o e p);
- estendere l'applicabilità della procedura di convalida, di licenza per scadenza del contratto e di sfratto per morosità anche ai contratti di comodato di beni immobili e di affitto d'azienda (lett. r);
 - disciplinare i rapporti tra Collegio e Giudice monocratico (lett. s).

Fase introduttiva

96.2.2.

Principi in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica - La riforma del processo civile è adottata alla luce dei principi volti ad assicurare la **semplicità**, la **concentrazione** e l'**effettività** della tutela e la **ragionevole durata del processo** (art. 1, comma 5, lett. a).

Atto di citazione - All'art. 1, comma 5, lett. b), c) e d), la L. delega specifica che:

- l'atto di citazione deve contenere i **fatti** e gli **elementi di diritto** costituenti le ragioni della domanda giudiziale (di cui all'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c.), i quali devono essere esposti in modo chiaro e specifico (art. 1, comma 5, lett. b, della L. delega);
- nell'atto di citazione siano specificati i **mezzi di prova** dei quali l'attore intende valersi e i documenti che l'attore offre in comunicazione (come stabilito dall'art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c.) (art. 1, comma 5, lett. c, della L. delega);
- l'atto di citazione contenga l'**avvertimento circa l'obbligatorietà della difesa tecnica mediante avvocato**, ai sensi degli artt. 82 ss. c.p.c., in tutti i giudizi davanti al Tribunale, specificando le eccezioni e **avvertendo della possibilità di accedere al gratuito patrocinio** ove ricorrano i presupposti (art. 1, comma 5, lett. d, della L. delega). Tali avvertimenti sono posti **in aggiunta ai requisiti di cui al n. 7 dell'art. 163 c.p.c.** (ove si specifica che l'atto di citazione deve indicare il giorno dell'udienza di comparizione e contenere l'invito al convenuto a costituirsi nel termine entro i termini ivi previsti, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato, con l'avvertimento delle conseguenze in caso di costituzione oltre i termini prescritti). È comunque sempre fatta salva la possibilità della difesa personale riconosciuta alla parte *ex art. 86 c.p.c.* (espressamente richiamato dalla disposizione in esame) nei casi in cui la parte medesima (o la persona che la rappresenta o assiste) possa esercitare l'ufficio di difensore presso il Giudice adito.

Comparsa di risposta - L'art. 1, comma 5, lett. e) contiene i **principi** e i **criteri direttivi** per la modifica di alcuni adempimenti posti in capo al convenuto nella comparsa di risposta di cui all'art. 167 c.p.c.

In particolare, la L. delega stabilisce che il convenuto deve:

- proporre tutte le sue **difese** e prendere posizione, in modo chiaro e preciso sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda giudiziale;
- specificare i **mezzi di prova** dei quali intende valersi e i documenti che sono offerti in comunicazione; rimane fermo quanto stabilito dall'art. 167, comma 2, primo periodo, c.p.c., in base al quale, a pena di decadenza, il convenuto deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.

Memorie, domanda riconvenzionale, chiamata in causa del terzo - La disposizione di cui all'art. 1, comma 5, lett. f) disciplina la fase anteriore alla prima udienza al fine di consentire ad attore e convenuto di **meglio precisare le proprie posizioni** e specificare le **proprie richieste** in funzione del contenuto dei reciproci atti (atto di citazione e comparsa di risposta).

In particolare, la L. delega prevede che:

- l'**attore** può, entro un congruo termine prima dell'udienza di comparizione, a pena di decadenza:
 - proporre le **domande** e le **eccezioni** che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto, stabilendo a tal fine un termine congruo prima dell'udienza di comparizione;
 - chiedere di essere autorizzato a **chiamare un terzo** se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto; la disciplina della chiamata in causa del terzo e dell'intervento volontario deve essere adeguata ai principi di cui alle lett. da c) a g);
 - precisare e modificare le **domande**, le **eccezioni** e le **conclusioni** già formulate;
 - a pena di decadenza, indicare i **nuovi mezzi di prova** e le produzioni documentali.
- Il **convenuto**, parallelamente, in un successivo termine, comunque anteriore all'udienza di comparizione, può:
 - modificare le **domande**, le **eccezioni** e le **conclusioni** già formulate;
 - e, a pena di decadenza, indicare i **mezzi di prova** ed effettuare le produzioni documentali.

Inoltre, entro un ulteriore termine prima dell'udienza di comparizione, le parti possono **replicare** alle domande ed eccezioni formulate nelle memorie integrativa e indicare la prova contraria. Si tratta a ben vedere di adempimenti da disciplinare come facoltativi e che dunque non determineranno alcuna decadenza.

L'art. 1, comma 5, lett. g), della L. delega precisa che i termini per le memorie di cui alla lett. f) devono essere determinati in modo tale da permettere la celere trattazione del processo. In ogni caso, la L. delega prevede che debba comunque essere garantito il principio del contraddittorio e il più ampio esercizio del diritto di difesa. A tal fine si deve prevedere la possibilità di ampliare, se del caso, il termine a comparire previsto dall'art. 163-*bis* c.p.c. e il termine per la costituzione del convenuto previsto dall'art. 166 c.p.c.

96.2.3. Fase di trattazione

La lett. i) dell'art. 1, comma 5, L. delega n. 206/2021 disciplina la fase di trattazione, alla quale sono applicati gli stessi principi individuati dalle lett. c) e d) dell'art. 1, comma 5.

In particolare, la L. delega dispone che:

- nel corso dell'**udienza di comparizione** le parti devono comparire personalmente ai fini del tentativo di conciliazione previsto dall'art. 185 c.p.c.; la mancata comparizione personale senza giustificati motivi è valutabile dal giudice ai fini dell'art. 116, comma 2, c.p.c. (n. 1);
- il giudice provvede sulle **richieste istruttorie** all'esito dell'udienza, predisponendo il calendario del processo e disponendo che l'udienza per l'assunzione delle prove sia fissata entro novanta giorni (n. 2).

96.2.4. Fase decisoria

Fonte normativa - La lett. l), dell'art. 1, comma 5, L. delega n. 206/2021 fissa i principi e i criteri direttivi che il Governo dovrà seguire nel riformare la fase decisoria del processo di primo grado, a seguito della chiusura delle precedenti fasi di trattazione della causa e istruzione probatoria.

Discussione orale - Nelle ipotesi in cui il Giudice, fatte precisare le conclusioni alle parti, disponga la trattazione orale della causa, a norma dell'art. 281-*sexies* c.p.c., egli stesso potrà riservare il **deposito della sentenza** entro un **termine** non superiore a **30 giorni dall'udienza di discussione**.

Altri casi - Negli altri casi, ossia nelle ipotesi in cui il Giudice non disponga la discussione orale della causa, la riforma dovrà prevedere la fissazione, da parte del Giudice stesso, dell'**udienza di rimessione della causa in decisione**, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- **termine** perentorio non superiore a **60 giorni** prima di tale udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;
- **termini** perentori non superiori a **30 e 15 giorni**, prima di tale udienza, rispettivamente per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, salvo che le parti non vi rinuncino espressamente;
- all'udienza, il Giudice riservi la decisione e provveda al deposito della sentenza:
 - entro i successivi **30 giorni**, nelle cause in cui il Tribunale decida in composizione monocratica;
 - entro i successivi **60 giorni**, nelle cause in cui il Tribunale decida in composizione collegiale.

96.2.5. Tribunale in composizione collegiale e monocratica

Fonte normativa - L'art. 1, comma 6, della L. delega indica al Governo di intervenire, nell'ambito della riforma del processo civile, nella disciplina dei procedimenti di primo grado innanzi al Tribunale in composizione collegiale.

Principi e criteri direttivi - Nell'esercizio della delega, il Governo dovrà:

- da un lato, **ridurre i casi** in cui il **Tribunale** giudica in **composizione collegiale**, in considerazione sia dell'oggettiva complessità giuridica delle controversie, sia della loro rilevanza sotto il duplice profilo economico-sociale;
- dall'altro lato, prevedere che nel processo operi un **regime di preclusioni e di fissazione dell'oggetto della causa**, in maniera analoga a quanto previsto nei procedimenti che si svolgono innanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Rapporti tra Collegio e Giudice monocratico - La lett. s) dell'art. 1, comma 5, della L. delega prevede una modifica della disciplina dei rapporti tra Collegio e Giudice monocratico, attual-

mente disciplinati dagli artt. 281-*quater* ss. c.p.c. La modifica è diretta ad accelerare il procedimento nel passaggio dall'uno all'altro, evitando inutili perdite di tempo e ripetizioni.

Passaggio da Collegio a Giudice monocratico e viceversa

Si prevede, in particolare, quanto segue:

- se il Collegio rileva che una causa, rimessa davanti a sé per la decisione, deve in realtà essere decisa dal Tribunale in composizione monocratica, il Collegio - senza fissare ulteriori udienze - dovrà rimettere la stessa al Giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, in modo tale che il Giudice istruttore decida quale giudice monocratico debba occuparsene;
- se, al contrario, il Giudice monocratico ritiene che una causa - già riservata davanti a sé per la decisione - deve in realtà essere decisa dal Collegio, il Giudice monocratico - senza fissare ulteriori udienze - dovrà rimettere la causa al Collegio con ordinanza comunicata alle parti. In tale ipotesi, entro 10 giorni dalla comunicazione, le parti potranno chiedere di discutere nuovamente la causa dinanzi al Collegio. Restano, in ogni caso, ferme comunque le conclusioni precisate e gli atti difensivi già depositati in vista della discussione dinanzi al Giudice monocratico. Ne consegue, pertanto, che non sarà quindi più obbligatoria la ripetizione delle attività già svolte.

Il Legislatore Delegante prevede, in ipotesi di mutamento di rito, la salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda. A tal fine, il Giudice fissa alle parti un termine perentorio per consentire loro l'eventuale integrazione degli atti introduttivi.

Riunione di cause e prevalenza del rito collegiale - Nei casi in cui vi siano due o più cause connesse, oggetto di riunione, il Legislatore esprime una preferenza per il rito collegiale, accompagnando tale disposizione con la previsione secondo cui restano ferme le decadenze e le preclusioni già maturate in ciascun procedimento, antecedentemente alla riunione stessa.

Giudice di pace

96.2.6.

Principi e criteri direttivi - La disposizione di cui all'art. 1, comma 7, individua **principi e criteri direttivi** della riforma del processo di cognizione di primo grado davanti al Giudice di pace, che viene uniformato al procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica (v. art. 1, comma 5) ai sensi dell'art. 1, comma 7, lett. a).

Competenza - La **competenza** del Giudice di pace in materia civile è rideterminata anche modificando le previsioni di cui all'art. 27, D.Lgs. 13/07/2017, n. 116 (ai sensi dell'art. 1, comma 7, lett. b, della L. delega).

PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE - NUOVO "PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE"

96.3.

Fonte normativa - Il comma 5, lett. n), dell'art. 1, L. delega n. 206/2021 delinea i principi per la revisione della disciplina del procedimento sommario di cognizione, di cui agli artt. 702-*bis* ss. c.p.c. (➔65.), in un'ottica di **semplificazione e accelerazione** dei procedimenti.

Principi e criteri direttivi - La L. delega n. 206/2021 impone un'importante revisione del procedimento sommario di cognizione, che si articola in diversi aspetti tra cui: un cambio di denominazione (da "procedimento *sommario* di cognizione" a "procedimento *semplificato* di cognizione"), una nuova collocazione (il procedimento andrà collocato nel secondo libro del Codice di rito dedicato al processo di cognizione); un ampliamento del campo di applicazione.

In dettaglio, al Governo è chiesto di:

- **collocare sistematicamente** il procedimento sommario di cognizione nel libro II del codice di procedura civile (art. 1, comma 5, lett. n, n. 1);
- **modificare il nome** del procedimento da "procedimento sommario di cognizione" a "procedimento semplificato di cognizione" (art. 1, comma 5, lett. n, n. 2);
- riconoscere la possibilità per l'attore di ricorrere al procedimento semplificato di cognizione di propria iniziativa, nelle controversie di competenza del Tribunale in composizione monocratica (art. 1, comma 5, lett. n, n. 3);
- prevedere l'**obbligatorietà dell'adozione** del procedimento semplificato di cognizione, anche nelle cause in cui il Tribunale giudichi in composizione collegiale, al ricorrere dei seguenti presupposti: a) quando i fatti di causa siano tutti non controversi, b) quando l'istruzione della causa si basi su prova documentale o di pronta soluzione o richiesta un'attività istruttoria costituenda non

complessa. In difetto, la causa deve essere trattata secondo il rito ordinario di cognizione (parimenti nel caso di domanda riconvenzionale priva dei presupposti che consentono l'applicazione del procedimento semplificato di cognizione) (art. 1, comma 5, lett. n, n. 3);

- disciplinare il procedimento semplificato di cognizione mediante l'indicazione di **termini e tempi prevedibili e ridotti** rispetto a quelli previsti per il rito ordinario per lo svolgimento delle difese e il maturare delle preclusioni, nel rispetto del contraddittorio tra le parti (art. 1, comma 5, lett. n, n. 4);
- disporre che il procedimento semplificato di cognizione si concluda con **sentenza** (art. 1, comma 5, lett. n, n. 5).

Ambito di applicazione - Il comma 14 dell'art. 1, L. delega n. 206/2021 concerne il riordino della disciplina relativa alle controversie in materia di attuazione di sentenze e di provvedimenti stranieri per adeguare la normativa nazionale alla normativa europea.

In attuazione della L. delega, il Governo dovrà prevedere che siano trattati con il **rito sommario di cognizione** di cui agli artt. 702-*bis* ss. c.p.c., o con **altro rito ordinario semplificato**:

- i ricorsi avverso le decisioni rese nei procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività di una decisione straniera e quelli volti ad ottenere in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una decisione straniera nonché i giudizi sulle domande di diniego del riconoscimento promosse ai sensi degli atti europei elencati (art. 1, comma 14, lett. c);
- le domande di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione previste dal regolamento (UE) n. 606/2013 relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (art. 1, comma 14, lett. d);
- i procedimenti di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione e di accertamento dell'assenza di motivi di diniego del riconoscimento previsti dai seguenti atti (art. 1, comma 14, lett. e):
 - Regolamento (UE) 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12/12/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;
 - Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del consiglio del 20/05/2015 relativo alle procedure di insolvenza (rifusione);
 - Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25/06/2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori.

Inoltre, con riguardo ai ricorsi di cui agli atti normativi indicati dalle lett. a) (➔96.4.), c), ed e), il Governo è tenuto a prevedere che:

- i ricorsi siano promossi innanzi alla Corte d'Appello territorialmente competente ai sensi delle disposizioni e nei termini previsti da tali atti normativi (art. 1, comma 14, lett. f);
- le decisioni della Corte d'Appello rese su tali ricorsi siano impugnabili innanzi alla Corte di Cassazione (art. 1, comma 14, lett. g).

Il Governo è, infine, delegato ad estendere, con gli opportuni adattamenti, i criteri individuati nel comma 14 dell'art. 1 della L. delega n. 206/2021, ai procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività di una decisione straniera, o in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una decisione straniera, o il diniego di tale riconoscimento, allorché l'efficacia di tali decisioni si fonda su una convenzione internazionale (art. 1, comma 14, lett. h).

96.4. PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO

Fonte normativa - Il comma 13 dell'art. 1, L. delega n. 206/2021 indica i principi per la revisione dei procedimenti in camera di consiglio, ossia di quei procedimenti disciplinati dagli artt. 737 ss. c.p.c. (➔67.).

Principi e criteri direttivi - I principi ed i criteri direttivi indicati per la revisione dei procedimenti in camera di consiglio perseguono uno **scopo deflattivo**, nell'ottica di limitare le ipotesi in cui il Tribunale sia chiamato a provvedere in composizione collegiale. Da un lato, infatti, si dispone l'attribuzione dei procedimenti più semplici, in cui non sia previsto l'intervento del Pubblico Ministero, al Tribunale monocratico; dall'altro è previsto il trasferimento di funzioni di natura giurisdizionale, ma ritenute sostanzialmente amministrative, a professionisti in possesso di specifiche competenze. In questo caso, resta comunque la possibilità di ricorrere al Giudice in un secondo momento.